



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 146/18

Lussemburgo, 4 ottobre 2018

Sentenza nella causa C-242/17
Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (L.E.G.O.) SpA / Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA e a.

L'obbligo di presentare dei certificati di sostenibilità, imposto dall'Italia agli intermediari che non conseguono la disponibilità fisica dei bioliquidi costituenti l'oggetto della transazione nella quale essi intervengono, è conforme al diritto dell'Unione

L'accesso al regime di incentivazione dei certificati verdi di una società che utilizza i bioliquidi per un impianto termoelettrico è assoggettato a determinate condizioni

La società Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (L.E.G.O.) possiede una stamperia in Italia che dispone di un impianto termoelettrico alimentato con un bioliquido (olio di palma). Tale impianto è stato riconosciuto come alimentato da fonti di energia rinnovabili e dunque la L.E.G.O. ha beneficiato di incentivi finanziari pubblici per il periodo 2012-2014. Tali incentivi sono stati tuttavia revocati dalle autorità italiane a motivo della mancata presentazione dei certificati di sostenibilità da parte della società intermediaria incaricata dell'acquisto del bioliquido per la L.E.G.O. presso un fornitore terzo, malgrado il fatto che i suddetti certificati fossero già stati presentati da quest'ultimo, il quale aveva aderito al sistema volontario di controllo «ISCC» (*International Sustainability and Carbon Certification*).

La L.E.G.O. ha impugnato la decisione delle autorità italiane dinanzi ai giudici amministrativi nazionali. In tale contesto, il Consiglio di Stato (Italia), adito in ultima istanza, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione¹ osti ad una normativa nazionale la quale imponga agli operatori economici oneri specifici, diversi e più ampi rispetto a quelli previsti da un sistema volontario di certificazione della sostenibilità, come il sistema «ISCC». Il Consiglio di Stato chiede altresì alla Corte se il diritto dell'Unione osti a che una normativa nazionale imponga un sistema nazionale di verifica della sostenibilità dei bioliquidi, il quale stabilisce che tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di consegna del prodotto considerato, anche quando si tratti di intermediari che non conseguono la disponibilità fisica delle partite di bioliquidi, sono tenuti a rispettare gli obblighi di certificazione, di comunicazione e di informazione risultanti dal suddetto sistema.

Con la sua sentenza odierna, la Corte risponde in senso negativo alle suddette questioni.

La Corte ricorda, in via preliminare, che la direttiva 2009/28 ha armonizzato in modo esaustivo i criteri di sostenibilità che devono essere rispettati per i biocarburanti e i bioliquidi² affinché essi possano essere presi in considerazione quale energia rinnovabile. Così, gli Stati membri non possono, ai fini della direttiva, rifiutare di prendere in considerazione, per altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti e i bioliquidi rispondenti ai criteri di sostenibilità enunciati nella direttiva.

¹ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16), letto in combinato disposto con la decisione di esecuzione 2011/438/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema ISCC «International Sustainability and Carbon Certification» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28 e 2009/30/CE (GU 2011, L 190, pag. 79)

² Secondo la direttiva, un «biocarburante» è un carburante liquido o gassoso utilizzato per il trasporto e prodotto a partire dalla biomassa, mentre un «bioliquido» è un combustibile liquido destinato a scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, e prodotto a partire dalla biomassa.

Per quanto riguarda la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, la Corte sottolinea che la direttiva impone agli Stati membri di esigere dagli operatori economici che essi utilizzino un sistema di equilibrio di massa. Tale metodo di verifica della sostenibilità non ha costituito l'oggetto di un'armonizzazione esaustiva, sicché esso può essere attuato da un sistema nazionale previsto da ciascuno Stato membro ovvero mediante sistemi nazionali o internazionali volontari riconosciuti dalla Commissione, come il sistema «ISCC».

La Corte conclude che, poiché il sistema «ISCC» riguarda (quantomeno fino all'adozione della direttiva 2015/1513³) i biocarburanti e non i bioliquidi, l'Italia era libera di prevedere un sistema nazionale di certificazione più restrittivo del sistema «ISCC» per dimostrare la sostenibilità dei bioliquidi.

Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte osserva, anzitutto, che la direttiva non definisce la nozione di «operatore economico». Pertanto, gli Stati membri conservano, allo stato attuale dell'armonizzazione del diritto dell'Unione, un importante margine di discrezionalità al riguardo. Nella fattispecie, **l'Italia è libera di qualificare gli intermediari (ivi compresi quelli che non conseguono la disponibilità fisica dei suddetti prodotti) quali «operatori economici» allo scopo di garantire, conformemente alle prescrizioni della direttiva, la tracciabilità delle partite di bioliquidi lungo tutta la catena di consegna, permettendo così un miglior controllo della loro produzione e commercializzazione al fine di ridurre il rischio di frodi.**

Infine, la Corte rileva che l'obbligo di presentare dei certificati di sostenibilità, imposto dall'Italia agli intermediari che non conseguono la disponibilità fisica dei bioliquidi costituenti l'oggetto della transazione nella quale essi intervengono, ha come effetto di rendere più difficile l'importazione in Italia dei bioliquidi. Tuttavia, la Corte ritiene che tale limitazione della libera circolazione delle merci (articolo 34 TFUE) **sia giustificata da obiettivi di tutela dell'ambiente nonché di lotta contro le frodi.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575

³ Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70 e la direttiva 2009/28 (GU 2015, L 239, pag. 1), la quale è entrata in vigore il 15 ottobre 2015 ed ha introdotto la possibilità di certificare la sostenibilità dei bioliquidi mediante sistemi volontari.